



Bruxelles, 30.1.2014
COM(2014) 39 final

2014/0016 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli con riguardo alla modifica dell'allegato dell'accordo aggiuntivo concluso fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ¹(di seguito "l'accordo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

L'articolo 6 dell'accordo istituisce un comitato misto per l'agricoltura (di seguito denominato «il comitato») incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione.

L'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli² (in appresso "l'accordo aggiuntivo") è entrato in vigore il 13 ottobre 2007.

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo aggiuntivo il comitato misto per l'agricoltura può modificare l'allegato dell'accordo aggiuntivo a norma delle disposizioni degli articoli 6 e 11 dell'accordo.

L'allegato dell'accordo aggiuntivo deve essere modificato per aggiornare i dati dell'organismo pubblico competente del Liechtenstein nonché per tener conto delle modifiche dell'allegato 7 e dell'allegato 12 dell'accordo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato dell'accordo aggiuntivo.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Oggetto della proposta è la modifica dell'accordo aggiuntivo per aggiornare i dati dell'organismo pubblico competente del Liechtenstein nonché per tener conto delle modifiche dell'allegato 7 e dell'allegato 12 dell'accordo. Il testo della decisione del comitato misto è stato elaborato in collaborazione con le autorità svizzere. Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La decisione si basa sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare sull'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

¹ GU L 114, del 30.4.2002, pag. 132.

² GU L 270, del 13.10.2007, pag. 6.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli con riguardo alla modifica dell'allegato dell'accordo aggiuntivo concluso fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli³ (di seguito "l'accordo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'articolo 6 dell'accordo istituisce un comitato misto per l'agricoltura (di seguito "il comitato") incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione.
- (3) L'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli⁴ (di seguito "l'accordo aggiuntivo") è entrato in vigore il 13 ottobre 2007.
- (4) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo aggiuntivo, il comitato misto per l'agricoltura può modificare l'allegato dell'accordo aggiuntivo a norma delle disposizioni degli articoli 6 e 11 dell'accordo.
- (5) L'allegato dell'accordo aggiuntivo deve essere modificato per aggiornare i dati dell'organismo pubblico competente del Liechtenstein nonché per tener conto delle modifiche dell'allegato 7 e dell'allegato 12 dell'accordo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato dell'accordo aggiuntivo.
- (6) La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di comitato dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione europea in sede di comitato misto per l'agricoltura, istituito dall'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, si basa sul progetto di decisione del comitato misto per l'agricoltura accluso alla presente decisione.

³ GU L 114, del 30.4.2002, pag. 132.

⁴ GU L 270, del 13.10.2007, pag. 6.

Le lievi modifiche apportate al progetto di decisione possono essere accettate dai rappresentanti dell'Unione in sede di comitato misto senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del comitato misto per l'agricoltura è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*